



S.I.PRO. Agenzia Provinciale per lo Sviluppo S.p.A.



**REGOLAMENTO SOCIETARIO
PER LA ESECUZIONE DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA**

Approvato da C.d.A. in data 22 maggio 2014



Capo I – Disposizioni Generali

Art. 1 Ambito di applicazione e fonti

1. Il presente Regolamento disciplina l'affidamento e l'esecuzione in economia di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 12/4/2006 N. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", di seguito denominato "Codice" e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

2. Ad eccezione dei servizi tecnico-amministrativi previsti all'art. 90 del Codice, sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli incarichi individuali di lavoro autonomo di natura intellettuale, per l'affidamento dei quali rimangono ferme le procedure previste nell'apposito Regolamento della società.

3. Sono altresì esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento e possono essere affidati direttamente, gli incarichi professionali di natura prettamente fiduciaria quali, ad esempio, gli incarichi da conferire a legali, notai, medici e professionisti assimilati, nonché le prestazioni artistiche.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

1) Codice: il D. Lgs. 12/4/2006 N. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

2) Regolamento di esecuzione: il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

3) Responsabile del procedimento: il Presidente oppure il Responsabile di Settore da lui nominato per lo specifico procedimento in questione;

4) Autorità: l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'art. 6 del Codice;

5) Osservatorio: l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 7 del Codice;

Capo II – Tipologie e limiti d'importo

Art. 3 Lavori in economia

1. Le procedure per l'affidamento e l'esecuzione di lavori in economia per importi non superiori a 207.000 euro sono consentite nell'ambito delle seguenti categorie:

1) lavori di manutenzione o riparazione di opere o di impianti e lavori di riparazione, potenziamento e adattamento inerenti a:

a) immobili e fabbricati di proprietà della società o in disponibilità della medesima a qualsiasi titolo con relativi impianti, infissi, manufatti ed aree esterne e pertinenziali, ecc.;

b) immobili e fabbricati condotti in locazione dalla società nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del conduttore, con relativi impianti, infissi, manufatti ed aree esterne e pertinenziali, ecc.;

c) impianti fotovoltaici e in generale impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, di proprietà della società o in disponibilità della medesima a qualsiasi titolo con relativi impianti, infissi, manufatti ed aree esterne e pertinenziali, ecc.;

d) puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati o manufatti con lo



sgombero di relativi materiali;

e) strade e piste ciclabili, binari ferroviari, banchine portuali e fluviali, con relativi manufatti e impianti, segnaletica, banchine, fossi, impianti di videorilevazione e controllo, ecc.;

f) reti e sottoservizi;

g) aree verdi;

h) manutenzioni in genere di opere riportate nelle categorie definite dalla normativa sui lavori pubblici ed in particolare dal Regolamento di esecuzione;

i) realizzazione e manutenzione di fossi e canali, nonché esecuzione di manufatti di qualsiasi tipologia per il miglioramento dello scolo delle acque dagli immobili di proprietà o in disponibilità;

2) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

3) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

4) lavori necessari per la compilazione di progetti quali demolizioni, scavi, sgomberi, bonifiche, campagne di indagini geologiche ed idrologiche. Sono ricomprese nella presente categoria: prove di laboratorio, indagini geognostiche, prove penetrometriche, picchettamenti, rilievi, sondaggi e conseguenti perizie ed accertamenti;

5) indagini di monitoraggio ambientale relative ad immobili di proprietà o in disponibilità;

6) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

Art. 4 Servizi e forniture in economia

1. Le procedure per l'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture in economia sono consentite per importi inferiori a 207.000 euro, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2, punto 19) del presente articolo. Tale soglia è soggetta all'adeguamento previsto dall'art. 125, comma 9, del Codice.

2. Sono eseguibili in economia i servizi e le forniture rientranti nelle seguenti categorie generali:

1) pulizie, illuminazione, riscaldamento, derattizzazione, disinfestazione e sfalci;

2) pubblicazioni;

3) stampa, tipografia, litografia, trascrizione testi e lavori di stenotipia, ecc.;

4) noleggio mezzi di trasporto con o senza conducente;

5) installazione, manutenzione, riparazione e modifica di impianti, apparecchiature nonché acquisto di accessori e parti di ricambio;

6) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;

7) docenze e corsi di formazione del personale;

8) assicurazioni, polizze fidejussorie e fideiussioni bancarie; servizi vari di natura bancaria, finanziaria ed assicurativa;

9) vigilanza e sicurezza in cantieri, aree ed immobili di cui l'ente abbia la proprietà, la detenzione o la disponibilità; portierato, guardiania, accoglienza, *call center* e centralini;

10) realizzazione di ricerche, studi, studi di fattibilità, sondaggi e analisi anche prodromici all'attivazione di iniziative e progetti in materie di interesse dell'Ente;

11) coordinamento, assistenza contabile e amministrativa nelle fasi di candidatura, di gestione o di rendicontazione di progetti finanziati dall'Unione Europea o da altri Enti;

12) servizi di medico competente e di accertamenti sanitari o di responsabile Servizio Prevenzione e Protezione; spese per accertamenti sanitari e per la tutela della

salute e della sicurezza del personale in servizio;

13) spese e servizi per la certificazione di qualità aziendale;

14) spese e servizi per assistenza tecnica allo svolgimento delle attività degli Organi istituzionali;

15) servizi attinenti all'urbanistica, all'architettura, all'ingegneria e affini e incarichi di progettazione e servizi tecnico-amministrativi connessi alla progettazione in materia di lavori pubblici di cui all'art. 90 del Codice, per importi inferiori a 100.000 euro;

16) incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento di cui all'art. 10 del Codice qualora a ciò non possa provvedersi con il personale dell'Amministrazione;

17) vestiario, divise e materiale antinfortunistico;

18) libri, riviste, giornali, pubblicazioni ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;

19) materiali, oggetti ed attrezzature necessari per l'esecuzione di lavori e servizi;

20) generi di cartoleria;

21) attrezzature, mobili, apparecchiature, veicoli, strumenti di impiego ordinario nei servizi tecnici ed amministrativi;

22) spese postali, telefoniche, telegrafiche, di telex ed altri servizi di comunicazione; servizi di recapito o trasporto di corrispondenza

23) spese per la partecipazione o l'organizzazione di mostre, convegni, conferenze stampa ed altre manifestazioni;

24) spese di rappresentanza e relazioni pubbliche; servizi giornalistici e di comunicazione; produzioni televisive, audiovisive e radiofoniche e affini;

25) spese per la meccanizzazione delle procedure, ivi comprese le spese per le prestazioni di digitazione dei dati eventualmente affidati ad imprese private, qualora a ciò non possa provvedersi con il personale dell'Amministrazione;

26) spese per acquisto, noleggio, gestione, assistenza, riparazione e manutenzione di apparecchiature, di reti e sistemi telematici, di materiale informatico e di supporto di vario genere; spese per prodotti e pacchetti software e per servizi informatici, compresa l'assistenza specialistica, sistemistica e di programmazione;

27) valori bollati, francobolli, pubblicazioni di atti e servizi accessori;

28) acquisizione di beni e servizi non ricompresi nelle tipologie di cui sopra, necessari per garantire le ordinarie attività e funzioni della società.

3. Il ricorso all'acquisizione in economia di servizi e forniture, nei limiti di importo di cui ai commi precedenti, è altresì consentito nelle seguenti ipotesi previste dall'art. 125, comma 10, del Codice:

1) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

2) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

3) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

4) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare

situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'ambiente, l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 5 Importo stimato dei contratti

1. Gli importi monetari stimati dei contratti sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali e dell'I.V.A.

Capo III – Modalità di esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia

Art. 6 Modalità di esecuzione

1. Le acquisizioni in economia di cui al presente Regolamento possono essere eseguite:

- 1) in amministrazione diretta;
- 2) per cottimo fiduciario;
- 3) in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

Art. 7 Interventi in amministrazione diretta

1. Il Presidente o il responsabile del procedimento da lui nominato, predispone l'esecuzione degli interventi in amministrazione diretta qualora non ritenga necessario avvalersi dell'opera di alcun imprenditore.
2. In tal caso, egli organizza ed esegue l'intervento per mezzo di personale dipendente o di personale eventualmente assunto, nell'ambito delle tipologie individuate dal presente regolamento.
3. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000,00 euro al netto degli oneri fiscali e dell'I.V.A.

Art. 8 Interventi a cottimo fiduciario

1. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
2. Nel cottimo fiduciario il responsabile del procedimento consulta gli operatori economici prescelti e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.

Art. 9 Esecuzione con sistema misto

1. Si può procedere all'esecuzione di lavori, ed all'acquisizione di servizi e forniture in economia anche in forma mista, quando motivi tecnici rendano necessaria l'esecuzione, parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento a cottimo, nel rispetto comunque delle norme contenute nel presente regolamento.

Art. 10 Lavori: modalità di scelta del contraente

1. Per i lavori di cui al precedente art. 4 di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato.
2. Per lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentito al Presidente o al responsabile del procedimento da lui nominato, previa acquisizione di preventivo, l'affidamento diretto ad operatore economico adeguatamente qualificato.

Art. 11 Forniture e servizi: modalità di scelta del contraente

1. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 207.000 euro, l'affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici.
2. Per i servizi di cui al precedente art. 6, comma 2, punto 19) (servizi attinenti all'urbanistica, all'architettura, all'ingegneria e affini e incarichi di progettazione e servizi

tecnico-amministrativi connessi alla progettazione in materia di lavori pubblici di cui all'art. 90 del Codice), l'affidamento è consentito per importi inferiori a 100.000 euro nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque soggetti.

3. Per servizi o forniture di cui ai commi precedenti di importo inferiore a 40.000 euro è consentito al Presidente o al responsabile del procedimento da lui nominato, previa acquisizione di preventivo, l'affidamento diretto ad operatore economico o soggetto adeguatamente qualificato.

4. Gli operatori economici possono essere individuati sulla base di indagini di mercato.

Capo IV – Disposizioni particolari relative ai lavori in economia

Art. 12 Maggiori spese

1. Ove durante l'esecuzione degli interventi in economia, la somma impegnata si riveli insufficiente, il Presidente o responsabile del procedimento da lui nominato potrà autorizzare l'eccedenza di spesa, redigendo apposita perizia suppletiva e di variante.

2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva potrà superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 euro.

Art. 13 Lavori d'urgenza

1. In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuoverlo.

2. Il verbale è compilato da un tecnico all'uopo incaricato, o dal tecnico che ha rilevato l'urgenza. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita relazione necessaria per definire la spesa dei lavori da eseguirsi e permettere la relativa copertura finanziaria.

Art. 14 Lavori di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, il Presidente o il responsabile del procedimento da lui nominato o il tecnico che si reca per primo sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, la immediata esecuzione dei lavori e degli interventi entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Presidente o dal responsabile del procedimento da lui nominato o dal tecnico.

3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede alla determinazione dei prezzi secondo quanto previsto dall'art. 163, comma 5, del Regolamento di esecuzione.

4. Il tecnico incaricato compila, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione degli interventi, una perizia giustificativa degli stessi e il verbale di somma urgenza.

5. Qualora un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non venga approvato e pertanto non ottenga la copertura finanziaria, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'intervento realizzato.

Art. 15 Piani di sicurezza

1. Quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, ai contratti di cottimo va allegato il piano di sicurezza previsto dall'art. 131 del Codice, quale parte integrante e sostanziale.

Capo V – Svolgimento della procedura e conclusione del contratto

Art. 16 Qualificazione dei fornitori

1. L'affidatario di lavori, servizi e forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente previste dal Codice.

Art. 17 Presentazione dell'offerta e criteri di aggiudicazione

1. Per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia l'indagine di mercato avviene attraverso gara informale da esperirsi mediante richiesta di presentazione di disponibilità e di offerta, secondo le modalità specificate nella lettera d'invito.

2. La lettera d'invito può essere trasmessa a mezzo del servizio postale oppure tramite fax o posta elettronica.

3. L'offerta può essere recapitata in busta chiusa oppure comunicata tramite fax o posta elettronica fatte salve specifiche modalità di recapito eventualmente stabilite nella lettera di invito.

4. In caso di urgenza l'offerta potrà avvenire attraverso interpellato telefonico e registrazione dei dati da parte dell'incaricato dell'ufficio al quale è affidata la procedura.

5. La lettera d'invito può prevedere l'obbligo di produrre all'atto dell'offerta una cauzione provvisoria a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario; tale garanzia verrà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

6. Per l'aggiudicazione degli interventi in economia può essere applicato il criterio del "miglior prezzo" o quello della "offerta economicamente più vantaggiosa" mediante la predeterminazione di criteri di valutazione quantitativi e qualitativi dell'offerta pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, da menzionare nella lettera d'invito.

7. I capitolati relativi alle procedure di acquisizione, ove possibile, sono orientati alla considerazione di esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente ed alla promozione dello sviluppo sostenibile.

8. Nell'ambito dell'indirizzo di cui al comma precedente, la società, nei casi ritenuti appropriati, promuove la stipulazione di apposite convenzioni per l'affidamento di lavori, forniture e servizi a Cooperative Sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 o ad altri soggetti assimilabili.

9. Scaduto il termine di presentazione, le offerte vengono esaminate dal responsabile del procedimento di cui al precedente art. 3, alla presenza di due testimoni e l'aggiudicazione avviene con determinazione del responsabile del procedimento contenente l'impegno di spesa.

Art. 18 Valutazione dell'anomalia delle offerte

1. Alle procedure di gara informale di cui al presente regolamento, fatta salva contraria previsione eventualmente stabilita nella lettera di invito, non si applica il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale.

2. Nel caso in cui talune offerte presentino un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla prestazione, sarà sempre possibile chiedere all'offerente le necessarie giustificazioni e, qualora queste non pervengano nei termini ovvero non siano ritenute valide, può rigettare l'offerta e aggiudicare al secondo migliore offerente.

Art. 19 Subappalto

1. Considerato che le procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi di cui al presente regolamento rispondono ad esigenze di snellezza amministrativa, prontezza negli approvvigionamenti e qualificazione dei fornitori, è in generale fatto divieto

all'Impresa aggiudicataria di affidare in subappalto o sub-cottimo le prestazioni appaltate. Pertanto, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi, ed ove non diversamente indicato nella documentazione di gara, le imprese offerenti sono tenute ad eseguire in proprio le prestazioni dedotte in contratto.

2. In casi particolari, su istanza debitamente motivata dell'Impresa aggiudicataria l'Amministrazione, qualora ritenuto necessario, conveniente od opportuno, si riserva la facoltà di autorizzare il subappalto parziale delle prestazioni appaltate, entro i limiti consentiti dalla vigente normativa.
3. Qualora l'Ente non dia corso all'autorizzazione, l'Impresa aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio le prestazioni ovvero a rinunciare alle parti di lavoro, fornitura o servizio da essa non eseguibili in proprio.
4. In caso di subappalto o cottimo autorizzato, l'Impresa resta egualmente, nei confronti dell'Amministrazione, la sola ed unica responsabile delle parti di fornitura o servizio subappaltati a terzi, anche con riferimento a eventuali servizi connessi o accessori alla vendita, quali, a mero titolo di esempio, servizi di assistenza, garanzia, ecc..
5. In caso di subappalto o cottimo autorizzato, sarà fatto obbligo all'aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da lui corrisposti a subappaltatori e cottimisti, con indicazione delle ritenute di garanzia eventualmente effettuate.
6. Per i servizi di cui al precedente art. 6, comma 2, punto 19, (servizi attinenti all'urbanistica, all'architettura, all'ingegneria e affini; incarichi di progettazione e servizi tecnico-amministrativi connessi alla progettazione in materia di lavori pubblici di cui all'art. 90 del Codice, per importi inferiori a 100.000 euro) il subappalto è consentito per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

Art. 20 Stipulazione del contratto

1 I contratti di cui al presente regolamento devono essere stipulati obbligatoriamente per iscritto. La stipulazione può avvenire:

- 1) per atto pubblico, a mezzo di notaio;
- 2) per scrittura privata;
- 3) mediante scambio di corrispondenza, ai sensi dell'art. 17 del R.D. 18/11/1923, n. 2440;
- 4) con sottoscrizione da parte dell'affidatario della determina di aggiudicazione e del Capitolato d'onori, ove presente, o dell'offerta.

2. I contratti di importo fino a 50.000 euro sono di regola conclusi mediante scambio di corrispondenza secondo quanto previsto al punto 3) del precedente comma 1.

3. Limitatamente alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, è consentita l'ordinazione mediante l'invio al fornitore della sola conferma d'ordine. In tal caso la conferma d'ordine costituirà contratto.

4. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione dei contratti di cui al presente regolamento, quali spese di bollo e di registrazione, diritti di segreteria, di copia e di scritturazione, sono a totale ed esclusivo carico dell'affidatario.

Art. 21 Post informazione mediante comunicazione all'osservatorio



S.I.PRO. Agenzia Provinciale per lo Sviluppo S.p.A.

1. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post informazione mediante comunicazione all'Osservatorio e sul sito informatico dell'Ente, nei casi previsti dal Codice e secondo le istruzioni diramate dall'Autorità.

Capo VI – Disposizioni finali

Art. 22 Rinvio dinamico

1. In caso di sopravvenuta entrata in vigore di norme sovraordinate, le disposizioni e le soglie di importo riportate nel presente regolamento si intendono automaticamente modificate, in attesa del formale adeguamento del regolamento stesso.

Art. 23 – Abrogazione delle norme preesistenti

Sono abrogate tutte le disposizioni Societarie vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.

Art. 24 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data del Verbale del Consiglio di Amministrazione col quale sarà approvato.

Il Presidente

Gianluca Vitarelli